

Associazione Italiana di Psicoanalisi

Codice Etico

Considerazioni generali

Ogni Società componente dell'IPA è tenuta a prendere misure tali da garantire che ogni singolo psicoanalista, nonché ogni struttura dedita ad attività di training, mantenga elevati standard etici e professionali.

L'IPA chiede a ogni sua organizzazione componente di redigere un proprio Codice Etico, il cui contenuto deve essere in armonia con i principi etici fissati dall'IPA, nel quadro delle norme legali e professionali vigenti nel paese a cui l'organizzazione appartiene.

Il Codice Etico deve essere consegnato a tutti i Membri e a tutti i Candidati.

Esso si compone di quattro parti:

- a. **Principi etici specifici:** rappresentano gli obblighi professionali nei confronti dei pazienti e del pubblico
- b. **Adempimenti procedurali:** comprendono tutti i chiarimenti sul quando, perché e come saranno prese in considerazione richieste di **informazioni, di accertamenti o denunce** relative ad una eventuale violazione dei principi etici.
- c. **Sanzioni:** comprendono la possibilità di sospensione o espulsione di un membro (o di un candidato) qualora si palesino chiare violazioni di principi etici o delle regole etiche.
- d. **Tutela degli standard professionali in caso di limitazione professionale e/o malattia.**

A. Principi etici specifici (per tutti gli Psicoanalisti e per i Candidati)

1. **Confidenzialità/Riservatezza** – Gli psicoanalisti devono rispettare e tutelare le informazioni e i dati relativi ai loro pazienti, nel quadro delle norme legali e professionali vigenti.
2. **Accordi economici** – L'onorario dovuto ed altri eventuali accordi economici saranno chiaramente esplicitati dallo psicoanalista ed accettati dal paziente o da chi esercita la facoltà di agire in senso o per conto del paziente, prima dell'inizio dell'analisi. Un eventuale aggiornamento dell'onorario, prima di essere effettuato, deve essere comunicato al paziente. Non devono intercorrere affari di tipo economico tra gli psicoanalisti e i loro pazienti.
3. **Diritti umani** – Nessun psicoanalista parteciperà o faciliterà la violazione di alcuno dei diritti umani basilari dell'individuo così come sono definiti dalla Dichiarazione dei Diritti Umani delle Nazioni Unite.

4. **Coercizione** – La posizione professionale, l'autorevolezza dello psicoanalista e il possesso di informazioni confidenziali non devono essere sfruttati per esercitare una coercizione sul paziente o per generare profitto o vantaggio per lo psicoanalista o per terzi.
5. **Contatto sessuale** – Lo psicoanalista non deve sollecitare né avere contatti o interscambi sessuali di alcun tipo con pazienti o con candidati in analisi o in supervisione.
6. **Rapporto volontario** – Il rapporto di un paziente con uno psicoanalista è puramente volontario; il paziente può interrompere il trattamento, cercare un'altra terapia o rivolgersi altrove per un consiglio. In quest'ultimo caso si ritiene deontologicamente scorretto prendere in carico un paziente in cura da un altro professionista prima che egli abbia definito una situazione terapeutica in corso.
7. **Fine del trattamento** – Nel terminare il rapporto con un paziente, lo psicoanalista deve cercare di arrivare alla fine del trattamento con un mutuo consenso. Qualora lo psicoanalista decidesse di interrompere il trattamento di un paziente, egli dovrà rispondere ai bisogni di trattamento del paziente e alle ragionevoli richieste di informazioni circa possibili alternative terapeutiche. Se necessario lo psicoanalista deve prendere provvedimenti adeguati per proteggere il paziente.
8. **Formazione permanente** – Lo psicoanalista ha l'obbligo di curare la propria formazione aggiornandosi su sviluppi scientifici e professionali e sulle loro implicazioni nella teoria e nella pratica psicoanalitica.
9. **Impedimenti professionali** – Lo psicoanalista informerà il Comitato Etico della propria società di appartenenza, nel dovuto rispetto della confidenzialità, se un/una collega, incluso se stesso, manifesterà una menomata capacità professionale. In questo caso lo psicoanalista in causa deve essere informato su quanto sta avvenendo nei suoi confronti.
10. **Integrità professionale** – Lo psicoanalista non deve danneggiare in modo avventato o malevolo la reputazione di nessuna persona o di una organizzazione che includa – ma non soltanto – altri psicoanalisti. Inoltre tale malevolenza non deve interferire nella valutazione di testi scientifici di altri, siano essi colleghi psicoanalisti o non.
11. **Onestà** – Lo psicoanalista manterrà un rapporto onesto ed aperto con ciascun paziente nel rispetto di regole professionali e non indurrà in inganno i pazienti o le loro famiglie né compirà alcun atto di frode, come truffa o coercizione.
12. **Continuità** – In presenza di uno stato di salute irreversibile, lo psicoanalista dovrà, con il particolare riguardo alla confidenzialità che spetta al paziente, prendere provvedimenti per ciascuno dei propri pazienti. Nei provvedimenti vanno contemplate sia le informazioni su quanto sta accadendo che le opzioni da offrire in merito al proseguimento della cura. Nel caso in cui il terapeuta sia un candidato in formazione sarà cura del collegio didattico tutelare la procedura suddetta.
13. **Infermità o morte dell'analista** – Si raccomanda per ciascun psicoanalista di nominare un collega che conservi, con totale obbligo di confidenzialità, un lista dei suoi pazienti così da

poter gestire sia l'informazione di malattia o di morte nonché aiutarli a scegliere – laddove appropriato – un altro professionista.

14. **Anonimato dei pazienti** – Rispetto dell'anonimato nelle pubblicazioni.

B. Adempimenti procedurali

Al Comitato Etico possono essere rivolte:

a. **Richieste di chiarificazione o accertamenti** in merito a uno o più principi etici e/o all'applicazione di tali principi.

b. **Denuncia** rivolta contro uno o più membri della società. Una segnalazione o una denuncia possono essere presentate alla Società da un membro dell'IPA, da un candidato in supervisione o in analisi, da un paziente o da un membro della sua famiglia, nonché da un qualunque organo pubblico.

La denuncia va presentata in forma scritta – firmata e indirizzata in busta chiusa con la scritta 'Confidenziale' – al Comitato etico c/o Associazione Italiana di Psicoanalisi.

Dal momento in cui viene presentata una qualunque richiesta di informazioni, una richiesta di investigazione o una denuncia il Comitato Etico è tenuto ad informare la persona in oggetto.

Qualora un membro del Comitato Etico si trovasse in un conflitto di interessi con la persona o le persone oggetto di indagine egli è tenuto a dichiararlo e a non partecipare alle procedure di accertamento della eventuale violazione.

Inoltre deve essere tempestivamente sospesa qualunque richiesta, da parte della persona o persone implicate, di trasferimento ad altra associazione o di dimissioni dalla società di appartenenza.

È compito del Comitato Etico, in presenza di una denuncia, provvedere ad acquisire prove della violazione di uno o più principi etici.

Il processo di investigazione che segue ad una denuncia o ad una richiesta di informazione, una volta iniziato, dovrà essere portato a termine preferibilmente entro sei mesi. La procedura non deve superare la durata di un anno.

C. Sanzioni

Il Comitato Etico alla fine delle sue indagini può comminare le seguenti sanzioni:

a) **Sospensione** dello psicoanalista o del candidato dalla Società Componente per un minimo di 3 anni.

b) **Espulsione dalla Società**

I nomi dello psicoanalista o del candidato in causa devono essere comunicati a tutti i Membri della Società Componente dell'IPA, nonché ad altre Istituzioni professionali collegate. Il nome del Membro sanzionato va comunicato per iscritto al Chair del Comitato Etico dell'IPA.

L'unica eccezione a tale pubblicazione sarebbe possibile qualora ne derivasse un danno per uno o più pazienti. Tale decisione andrebbe presa dal Direttivo della Società dopo un'attenta verifica che metta a confronto il danno arrecato al paziente con quello arrecato alla professione e/o all'interesse pubblico.

Nella situazione in cui si decidesse di non rendere pubblico il nome della persona sanzionata devono essere comunicate all'IPA le dettagliate motivazioni sottese a tale decisione. L'IPA può a sua volta condividere o dissentire e quindi scegliere di pubblicare il nome del professionista sanzionato.

D. Tutela degli standard professionali in caso di limitazioni professionali e/o malattia

Lo psicoanalista deve cercare di mantenere rapporti adeguati con i colleghi appartenenti alla propria società e deve avere cura della propria formazione permanente, degli aggiornamenti necessari a svolgere la propria funzione (vedi principio etico sopra definito).

Qualora lo psicoanalista nutrisse dubbi sulla propria capacità di svolgere in modo adeguato la pratica professionale, egli dovrebbe cercare consiglio nel rapporto con un collega senior. Quest'ultimo, a sua volta, ha l'obbligo di assisterlo in tale passaggio di vita e professionale.

Nel caso in cui lo psicoanalista in questione sia in difficoltà a riconoscere le proprie carenze vanno informate, in prima istanza, una o due persone vicine al collega, in seconda istanza il comitato etico.

Una limitazione significativa può derivare dalla situazione in cui l'analisi di training di uno psicoanalista sia stata gravemente alterata (e quindi non adeguatamente completata); altro caso di limitazione significativa quello in cui lo psicoanalista, nel corso della propria analisi sia stato abusato. In questi casi lo psicoanalista vittima di tale situazione dovrebbe richiedere una nuova analisi.

Nella situazione in cui l'analisi di training di un candidato abbia subito una qualche violazione etica, un abuso di qualsiasi natura, la situazione va denunciata dal Direttore dell'Istituto di Formazione al Comitato etico, che interverrà nei termini ritenuti adeguati. In tal caso, il Direttore dell'Istituto di Formazione aiuterà l'allievo ad intraprendere un'analisi con altro analista didatta. In tale situazione dovrà essere prima di tutto tutelata la privacy del candidato.

Similmente, nella situazione in cui un analizzando comunichi a qualcuno di aver subito una qualche violazione etica, un abuso di qualsiasi natura, con il suo consenso la situazione va denunciata dal Direttore dell'Istituto di Formazione al Comitato etico, che interverrà nei termini ritenuti adeguati.